

	CONVENZIONE QUADRO	
	TRA	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA , con sede legale in	
	Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, ai	
	fini del presente atto rappresentata dal Pro-Rettore alla Valorizzazione della	
	Ricerca, Prof. Salvatore Torrisi, giusta delega del Rettore rep. 5291/2019	
	Prot. 0073728/19 del 1° ottobre 2019, vista la Delibera del Consiglio di	
	Amministrazione del 20/06/2023.	
	(di seguito denominata <i>UNIVERSITÀ</i>);	
	E	
	Parco Nord Milano , con sede legale in Sesto San Giovanni, Via Clerici 150,	
	Cod. Fisc. 80101350157 e Partita IVA 80101350157, rappresentato da	
	Riccardo Gini in qualità di Direttore (di seguito denominato “Parco Nord”);	
	di seguito collettivamente definite “ le Parti ”, singolarmente “ la Parte ”;	
	PREMESSO CHE	
	- che Parco Nord Milano e Regione Lombardia dal 1994 hanno istituito	
	presso il Parco Nord Milano un centro di documentazione e formazione	
	denominato AREA PARCHI rivolto in particolare agli educatori ambientali	
	che operano all'interno delle aree protette lombarde di cui alla	
	deliberazione di Giunta Regionale del 12 gennaio 2018 - DGR n. X/7699;	
	- che sulla base di tale Convenzione tra Regione Lombardia PER LA	
	GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE	
	AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI (AREA PARCHI), il Parco Nord	
	Milano svolge sotto la supervisione e con il coordinamento di Regione	
	Lombardia un programma di lavoro per il triennio 2021-2023 che vede la	
	pag. 1 di 16	

[illegible]

nomina da parte dell'Università di un nuovo componente del Comitato
Scientifico nella persona del Prof. Massimo Labra, professore
ordinario, afferente al Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze,
Delegato della Rettrice per le Aree Verdi.

2. I settori di interesse comune quali la Biodiversità e Connettività Ecologica ad integrazione dei settori già previsti
--

- che in virtù dei buoni esiti e della proficua collaborazione intercorsa e della stretta sinergia l'Università e il Parco Nord intendono rinnovare la convenzione quadro e pertanto proseguire la collaborazione negli ambiti di interesse comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

Parco Nord e l'Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell'Università e di Parco Nord possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- rapporto tra educazione e natura;

- educazione ambientale e sostenibilità:

	- competenze pedagogiche degli educatori ambientali;	
	- percezione e rilevazione dei bisogni formativi e dei bisogni e problemi educativi nei territori adiacenti ai parchi, con particolare riguardo al distretto Bicocca.	
	- Biodiversità	
	- Connettività Ecologica	
	- Biologia animale	
	Art. 3 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE	
	Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e Parco Nord si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:	
	- attività di collaborazione scientifica;	
	- attività di supporto alla didattica;	
	- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;	
	- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.	
	<u>Collaborazione scientifica:</u>	
	Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo delle parti.	
	Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle parti, e richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.	
	<u>Supporto alla didattica:</u>	
	pag. 5 di 16	

Parco Nord dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'Università nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

A tale scopo il contrente si renderà disponibile:

- a mettere a disposizione, competenze per la didattica dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master dell'Università, in particolare nell'ambito dell'educazione ambientale;

- a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture all'interno di Parco Nord Milano o presso altre strutture, anche residenziali, di altri parchi regionali aderenti, di stage formativi, laboratori formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, di progetti di ricerca;

- a collaborare con l'Università affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;

- a rendere accessibile, per studenti, personale docente e ricercatore dell'Università, le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) ubicate presso il Parco Nord Milano o presso altre strutture, anche residenziali, di altri parchi regionali aderenti, al fine di completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'Università e Parco Nord potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici.
- attività di formazione.
- attività di ricerca.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi attuativi,
le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate da Parco
Nord dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.

Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse del contraente che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario che disciplina i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali per attività di ricerca e valorizzazione.

Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.

Ulteriori eventuali impegni:

Parco Nord si rende disponibile a:

	- istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;	
	- a concedere apparecchiature didattiche o spazi in comodato d'uso	
	- a seguire in qualità di relatore esterno tesisti o tirocinanti relativamente alle attività di cui all'art. 2	
	Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.	
	ART. 4 - COMITATO SCIENTIFICO	
	Le parti convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato Scientifico composto da n. 6 rappresentanti di Parco Nord Milano e n. 7 rappresentanti dell'Università il cui compito sarà:	
	- realizzare congiuntamente analisi di problematiche di comune interesse;	
	- realizzare un approfondimento di conoscenze su singole tematiche;	
	- verificare l'attuazione della presente convenzione in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici;	
	- redigere una relazione annuale da trasmettere alle parti convenzionate sullo stato di attuazione della convenzione con le eventuali proposte di modifica della stessa.	
	Al momento della stipula della presente convenzione i membri del Comitato Scientifico sono:	
	per l'Università:	
	- Prof.ssa Cristina Palmieri (Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"	
	Università degli Studi di Milano-Bicocca)	
	- Prof.ssa Monica Guerra (Professore ordinario, afferente al	
	pag. 8 di 16	

	Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”	
	dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)	
	- Prof.ssa Andrea Galimberti (Ricercatore a tempo determinato,	
	affacente al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione	
	“Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)	
	- Prof. Stefano Malatesta (Prof. Associato, affacente al Dipartimento	
	di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”	
	dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)	
	- Dott.ssa Lisa Brambilla (Ricercatore a tempo determinato,	
	affacente al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione	
	“Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)	
	- Prof. Massimo Labra , Professore ordinario, affacente al	
	Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Delegato della Rettrice	
	per le Aree Verdi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca);	
	- Prof. Andrea Galimberti , Professore Associato, affacente al	
	Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi	
	di Milano-Bicocca)	
	per Parco Nord Milano	
	- Riccardo Gini , Direttore	
	- Tomaso Colombo , Responsabile Servizio Vita del Parco Nord	
	Milano e del Centro regionale AREA Parchi Lombardia	
	- Fabio Campana , Responsabile del Servizio Ambiente di Parco	
	Nord Milano	
	- Alessandra Dellocca , responsabile Ufficio Educazione Ambientale	
	e coordinatrice del Centro regionale AREA Parchi Lombardia	
	pag. 9 di 16	

	- Marco Siliprandi , Guardaparco e membro del Tavolo Ambiente di Parco Nord Milano	
	- Daniela Meisina , Guardaparco e membro del Tavolo Ambiente di Parco Nord Milano	
	La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del Direttore di Parco Nord Milano	
	ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI	
	Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.	
	ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	
	L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.	
	ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.	
	ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE	
	pag. 10 di 16	

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.

ART. 10 - AGGRAVI FINANZIARI

La presente convenzione non comporta aggravii finanziari per le parti contraenti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici

sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 13 - DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e Parco Nord redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ART. 15 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i

	Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione	
	provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi	
	Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale	
	coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario	
	e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;	
	- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per	
	verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di	
	Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i	
	conseguenti adempimenti;	
	- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati	
	i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da	
	parte dell'Ente dal quale dipende.	
	L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:	
	- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure	
	d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto	
	- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici	
	eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso	
	- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività	
	frequentate.	
	- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la	
	sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente	
	e delle specifiche aree di attività	
	ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla	
	presente convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di	
	pag. 13 di 16	

quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>).

ART. 17 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:

se all' Università:

- per comunicazioni amministrative: Area Ricerca: E-mail

ricerca@unimib.it .PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

Prof.ssa Cristina Palmieri: E-mail cristina.palmieri@unimib.it

Dott.ssa Lisa Brambilla: E-mail lisa.brambilla@unimib.it

Prof. Massimo Labra: E- mail massimo.labra@unimib.it

se al Contraente:

- per comunicazioni amministrative:

Riccardo Gini Direttore Responsabile Servizio Amministrativo e

Finanziario riccardogini@parconord.milano.it;

PEC: amministrazione@cert.parconord.milano.it

- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici educativi e di formazione:

Tomaso Colombo E-mail tomasocolombo@parconord.milano.it; e

reaparchi@parconord.milano.it

- Per comunicazioni relative agli aspetti naturalistici: Fabio Campana

campana@parconord.milano.it.

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano, data della firma digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Il Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca

(Prof. Salvatore Torrisi)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Sesto San Giovanni, data della firma digitale

[illegible][illegible][illegible][illegible]